

Amministratori locali, rimborso spese di viaggio solo se la presenza è qualificata da un obbligo giuridico

Redazione : : Invalid Date


-
- **NF+ Enti Locali & Edilizia**
Norme & Tributi Plus

Amministratori Amministratori locali, rimborso spese di viaggio solo se la presenza è qualificata da un obbligo giuridico

-
-
-

[Amministratori](#)

In giornate diverse da quelle riconducibili alla partecipazione alle sedute degli organi non è sufficiente il mero esercizio di funzioni proprie o delegate



di [Amedeo Di Filippo](#)

17 Febbraio 2025

-
-
-

Ai fini del rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori locali per le presenze in giornate diverse da quelle riconducibili alla partecipazione alle sedute degli organi non è sufficiente il mero esercizio di funzioni proprie o delegate, dovendo altresì ricorrere il requisito della “necessarietà” della presenza stessa, qualificata dalla preesistenza di un obbligo giuridico in capo all’interessato e dalla eterodeterminazione della scelta. Lo ha affermato la sezione Toscana della Corte dei conti [con la deliberazione n. 2 del 16 gennaio](#).

Il quesito

È stato chiesto un parere relativo al rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori locali non residenti nel territorio del Comune per la partecipazione a riunioni di ufficio o iniziative pubbliche in giornate diverse da quelle in cui sono convocate le sedute degli organi a cui appartengono. Il riferimento è all'articolo 84, comma 3, del Tuel, che riconosce agli amministratori fuori sede il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione a ognuna delle sedute dei rispettivi organi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. Si chiede in particolare se possono essere oggetto di rimborso le spese collegate allo svolgimento di tutte le attività connesse al mandato di amministratore oppure solamente quelle riconducibili alla partecipazione a sedute di organi collegiali, dunque considerando anche quelle finalizzate alla partecipazione a riunioni di ufficio o iniziative pubbliche in giornate diverse da quelle in cui sono convocate le sedute degli organi.

Il rimborso

Affermano i magistrati contabili che il rimborso di cui all'articolo 84, comma 3, compete al verificarsi di due eventi: partecipazione alle sedute degli organi assembleari o esecutivi ovvero svolgimento delle funzioni proprie o delegate, purché la presenza risulti "necessaria". Questa seconda evenienza è stata delineata dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti, secondo cui è da ritenersi necessaria quella presenza qualificata da un preesistente obbligo giuridico dell'interessato che non gli consentirebbe una scelta diversa per l'esercizio della propria funzione, salvo il non esercizio della funzione stessa. Queste coordinate consentono di assumere che la rimborsabilità delle spese è da escludersi nel caso di presenze in ufficio discrezionalmente rimesse alla valutazione soggettiva dall'amministratore locale, quali per esempio quelle che si verificano in giorni diversi dalle sedute degli organi di appartenenza, in quanto coperte dall'indennità di funzione di cui all'articolo 82 del Tuel.

Tra le fattispecie che non possono dar luogo a rimborso di spese di viaggio la sezione evidenzia la presenza degli amministratori in orario di ricevimento al pubblico pubblicizzati sul sito istituzionale dell'ente, a incontri con professionisti e cittadini per discutere su temi di interesse della comunità, a incontri con i responsabili dei servizi per l'individuazione di obiettivi e relativa attuazione subordinata a convocazione e verbalizzazione delle sedute, a commissioni consiliari subordinatamente a convocazione e verbalizzazione delle relative sedute. Si tratta infatti di presenze che non possono ritenersi "necessarie" ma che sono conseguenti a valutazioni soggettive dall'amministratore e come tali hanno natura discrezionale.

[Per saperne di più](#) Riproduzione riservata ©